

**DECRETO DEL PRESIDENTE**  
**ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000**

N° 7 del 24.05.2019	<b>OGGETTO: Designazione responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679</b>
---------------------	---

**IL PRESIDENTE**

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGDPR);
- Le disposizioni prevedono inoltre che «*un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato:

- che l'Unione Dei Comuni e i Comuni Sono tenuti alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGDPR;
- Che questa Unione di Comuni, insieme a tutti i comuni che ne fanno parte, hanno ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD per tutti i seguenti comuni: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villanovaforru, Villamar, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine all'affinità delle funzioni ed al fine di razionalizzare la spesa.

- Che, in assenza di adeguate professionalità presenti all'interno dell'Unione, si è provveduto a una richiesta di offerte al fine di individuare un professionista in grado di svolgere il servizio;
- Che a seguito della valutazione delle offerte è stato individuato nella Ichnelios S.C.aR.L., con sede il via Enrico Caruso n. 34 - 07100 Sassari - CF e PI 02482570906 il soggetto giuridico a cui affidare l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati;
- Che la suddetta Ichnelios svolgerà il compito assegnatole per tramite dei professionisti a essa associati;

## DESIGNA

La Ichnelios S.C.aR.L., con sede il via Enrico Caruso n. 34 - 07100 Sassari - CF e PI 02482570906 quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Unione dei comuni "Marmilla" e per i seguenti comuni Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villanovaforru, Villamar;

Da atto che la suddetta Ichnelios svolgerà il compito assegnatole per tramite dei professionisti a essa associati;

La predetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) gestire il registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello stesso con i servizi aziendali incaricati della predisposizione del registro ed, eventualmente, con il supporto di consulenze esterne allo scopo individuate;
- g) Supportare la predisposizione dei regolamenti di ogni singolo ente, nonché sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizione dell'Unione o degli stati membri, relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale, di ogni singolo ente, che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- h) Supporto per l'analisi della situazione di ogni singolo ente, al fine di redigere le misure di sicurezza e fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 2016/679;
- i) Supporto alla redazione ed adattamento della modulistica e della informativa di ogni singolo ente;
- j) le funzioni comunque assegnate dalla normativa nel tempo vigente;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dagli Enti sopra elencati

L'Unione provvederà a corrispondere alla suddetta Icnhelios la somma di € 18.300,00 più iva di legge.

L'identificativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sulla home page del sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Villamar, 24.05.2019

IL PRESIDENTE  
F.to Celestino Pitzalis

**N° 405 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia del su esteso decreto è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione, all'indirizzo [www.unionecomunimarmilla.it](http://www.unionecomunimarmilla.it), come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 24.05.2019 al 08.06.2019.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Giorgio Sogos